

Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del D.P.R. n. 220/2001 i componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili. Tale dichiarazione viene conservata a cura del Segretario agli atti del concorso.

Al fine di stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, la Commissione prende visione dell'art. 8 del D.P.R. 220/2001 prendendo atto che, per il presente concorso, dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

- 30 punti per i titoli,
- 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame risultano così suddivisi:

- 30 punti per la prova scritta
- 20 punti per la prova pratica,
- 20 punti per la prova orale.

La Commissione, preso atto che le modalità di svolgimento delle prove concorsuali sono definite nel bando di concorso ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 220/2001, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove medesime, ai sensi dell'art. 9 - 3° comma - sempre del D.P.R. n. 220/2001, ai fini della motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove.

La prova scritta dovrà consistere nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica. In relazione al profilo professionale a concorso, le materie d'esame, così come specificato nel bando, sono: elementi di diritto amministrativo e di legislazione sanitaria nazionale e regionale, disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali e di semplificazione amministrativa; diritti e obblighi del dipendente pubblico; codice di comportamento.


La prova pratica dovrà consistere nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta e comprende, oltre ad elementi di informatica anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra Inglese e Francese.

Per quanto attiene ai contenuti delle prove si farà riferimento alle mansioni proprie dell'Assistente Amministrativo, di cui all'Allegato 1 al C.C.N.L. 20.09.2001 integrativo del C.C.N.L. Comparto Sanità 7.04.1999.

Ai sensi dell'art. 14 – commi 1° e 2° - del D.P.R. 220/2001, il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Al fine della valutazione della prova scritta e dell'attribuzione del relativo punteggio, la Commissione decide di attenersi ai seguenti criteri:

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are three distinct marks: a large, stylized signature that appears to be 'MCF', a smaller signature below it that looks like 'LC', and a set of initials 'BF' to the right of the other two.

- correttezza e proprietà di esposizione
- esattezza delle affermazioni contenute
- completezza nella trattazione degli argomenti
- organizzazione e ordine complessivo nell'esposizione
- pertinenza degli argomenti

Per la valutazione della prova pratica e l'attribuzione del relativo punteggio verranno utilizzati i seguenti criteri:

- 1) completezza e attinenza nella stesura dello schema/atto amministrativo
- 2) chiarezza e linearità nell'esposizione del procedimento di soluzione
- 3) capacità di sintesi
- 4) conoscenza degli istituti giuridici

Il superamento della prova pratica e della prova orale, sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

La Commissione prende ora atto che, ai sensi dell'art. 8 - 3° comma - del D.P.R. 220/2001, il punteggio relativo ai titoli, complessivamente punti 30, stabilito in sede di bando di concorso, risulta così ripartito:

1. TITOLI DI CARRIERA	punti 15
2. TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO	punti 4
3. PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI	punti 4
4. CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE	punti 7

TITOLI DI CARRIERA (punteggio massimo p. 15)

I titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso.

La Commissione, nella valutazione dei servizi, stabilisce di adottare i seguenti criteri:

- a) servizio prestato nel profilo professionale a concorso, nella stessa categoria:
punti 1,200 per anno
- b) servizio prestato nel corrispondente profilo della categoria superiore o in qualifiche corrispondenti, maggiorato del 10%
punti 1,320 per anno
- c) servizio prestato nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti
punti 0,600 per anno.

La Commissione stabilisce di attenersi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 220/2001, ai seguenti principi:

- 1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
- 2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- 3) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
- 4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

MPZ
BA

La Commissione richiama, inoltre, le parti applicabili degli articoli nn. 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 di seguito riportati:

- Art. 20:

1. Ai soli fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, è equiparato al servizio a tempo indeterminato.

2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'art. 22 della Legge 24.12.1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. 220/2001 per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal D.P.R. 220/2001 per il profilo e mansioni diverse, ridotto del 50%.

- Art. 21:

1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15-undices del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli artt. 25 e 26 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761.

2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.

3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.


- Art. 22:

1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della L. 26.02.1987 n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale di ruolo, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della L. 10.07.1960, n. 735;

2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della L. 10.07.1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati nel precedente paragrafo.

La Commissione decide, inoltre, per la valutazione dei titoli di carriera di attenersi ai seguenti ulteriori principi:

- di valutare i servizi sino alla data di rilascio della certificazione, a meno che non esista data anteriore indicata nel certificato stesso;
- di calcolare, per i periodi non specificatamente determinati, le annate dal 31 dicembre del primo anno al 1° gennaio dell'ultimo anno e le mensilità dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- di non valutare incarichi svolti in dipendenza del servizio espletato quale compito di istituto;
- di non valutare attestati laudativi.



TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (punteggio massimo p. 4)

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 220/2001, i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla Commissione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

La Commissione concorda:

- di non valutare il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in quanto requisito richiesto per l'ammissione;
- di non valutare corsi di studi non conclusi con acquisizione del relativo diploma;
- di valutare ulteriore titolo di istruzione completa secondaria di secondo grado:

punti 1,000
- di valutare il Diploma di Laurea:

punti 1,500
- valutare Corsi Universitari, a conseguimento del relativo titolo, fino massimo

punti 0,500
- di valutare Corsi Universitari, a conseguimento del relativo titolo, senza specificazione dell'annualità di studio, punteggio minimo

punti 0,350

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (punteggio massimo p. 4)

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 220/2001:

1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;

2) la Commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:

- a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
- b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;


3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.

La Commissione concorda nell'assegnare a ciascun candidato un punteggio complessivo adeguatamente motivato.

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (punteggio massimo p. 7)

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 220/2001:

a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;



b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;

c) il punteggio attribuito dalla Commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.


La Commissione, inoltre, decide:

- di non valutare attività di qualsiasi genere poste in essere prima del conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- di non valutare attività di qualsiasi genere non attinente alla posizione funzionale da conferire;
- di non valutare lo svolgimento di attività prestate presso privati;
- di valutare la partecipazione a corsi, convegni, congressi, seminari, giornate di studio e similari su argomenti attinenti alla posizione funzionale da conferire e inoltre la partecipazione a corsi di informatica e lingua straniera:
 - per partecipazioni da 1 a 3 gg. *punti 0,010*
 - per partecipazioni da 4 gg. a 15 gg. *punti 0,030*
 - per partecipazioni superiori a 15 gg. *punti 0,050*tale punteggio sarà raddoppiato se la partecipazione viene attuata in qualità di relatore e di docente; nel caso non fosse indicata la durata degli stessi, si attribuisce il punteggio minimo previsto;
- di valutare la partecipazione a corsi di aggiornamento su argomento attinente alla posizione funzionale da conferire, con impegno orario non inferiore alle 200 ore:
per ognuno *punti 0,050*
- di non valutare attività di volontariato;
- di non valutare idoneità conseguite in precedenti concorsi.

La Commissione decide, inoltre, di valutare eventuali altri titoli ed attività tenendo presente la natura e l'attinenza degli stessi con il profilo professionale del posto a concorso.

La Commissione prende atto che, per la formulazione delle graduatorie di merito, ove si riscontrasse una parità di punteggio si farà riferimento al 4° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 ed all'art. 3 - comma 7 - della L. n. 127/97, così come modificato dalla L. n. 191/98, prevedendo che "se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli o delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d'età".

La Commissione, ultimate le determinazioni dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali e dei titoli procede, ai fini dell'espletamento della prova scritta, a formulare collegialmente le seguenti n. 3 prove consistenti nello svolgimento di un tema e le registra progressivamente come in appresso:

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are three distinct signatures: one large signature on the left, a smaller one in the middle, and a set of initials 'BP' on the right.